

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 21/06/2016

n. 12822

Parti: Liguori Vincenzo C. Comune di Marino

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Conclusione del contratto - - presunzione di conoscenza della proposta e dell'accettazione

Obbligazioni e contratti - Conclusione del contratto - Presunzione di conoscenza della proposta e dell'accettazione - Recapito della dichiarazione presso l'indirizzo del destinatario - Prova della spedizione - Sufficienza in caso di contestazioni sull'avvenuta ricezione - Esclusione - Prova dell'arrivo a destinazione - Necessità.

La presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio.

Utente: MASSIMO DI PRIMA - www.iusexplorer.it - 10.01.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156